



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**ECONOMICO FINANZIARIO - GESTIONE DELLE RISORSE  
UMANE - CONTROLLO DI GESTIONE Cod. 2  
Servizio Economato**

**DETERMINAZIONE N. 117 del 01/02/2019**

**Oggetto:**

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI E ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO DI DURATA TRIENNALE - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX D.LGS. 50/16 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CONTROLLO DI GESTIONE**

Visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs. 118/11 e s.m.i e D.lgs. 126/14;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visto l'art. 1, comma 449 delle Legge 296/ 2006 secondo cui: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti*";

Visti il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), il d.l. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

Considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti, l'Amministrazione Comunale intende procedere

all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici nei punti di ristoro appositamente individuati in base alle esigenze dei servizi interessati;

Richiamato l'art. 164, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: *“Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente Codice (D.Lgs. 50/2016), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione di bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”*;

Dato atto che presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo, quale elemento caratterizzante la fattispecie concessoria, è che venga mantenuto l'equilibrio economico-finanziario del contratto;

Richiamato l'art. 167 D.Lgs. 50/2016, che relativamente ai metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni, indica al comma 1 l'importo del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione; il valore stimato della concessione del servizio in oggetto è pari a € 60.952,50/ euro Iva esclusa, per l'intero triennio contrattuale inclusa l'eventuale proroga tecnica;

*Visto l'art. 36, comma 2, della Parte II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui:*

- *alla lett. a) l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto;*
- *alla lettera b) l'affidamento di forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35 può avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;*

Atteso che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Ritenuto che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento) è possibile il ricorso alle procedure semplificate sotto soglia, di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;

Considerato che è intenzione di esperire una procedura di scelta del contraente cui devono essere invitati almeno 5 operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti qualificati e interessati in relazione all'oggetto della concessione, individuati sulla base di indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Amministrazione;

Ritenuto che si possa procedere all'individuazione della ditta cui affidare l'erogazione del servizio in oggetto utilizzando il criterio della prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Valutato che il valore stimato della concessione risulta essere inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto conseguentemente di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici,

Dato atto che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 prevede tal servizio al bando denominato "Servizi" - "servizi di Ristorazione" - sottocategoria "servizi di gestione distributori automatici";

Rilevato che l'art. 7 dell'Allegato 1 – Capitolato d'oneri dispone che il servizio di gestione distributori automatici/vending machine non può essere affidato secondo la disciplina relativa alla tipologia di contratto definita all'art. 3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016, escludendo quindi la possibilità della concessione del servizio;

Interpellata peraltro Consip con apposito quesito in merito, la stessa conferma con nota inviata in data 30/01/2019, che l'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi non è ammesso, richiamando nuovamente l'art. 7 come meglio sopra specificato;

Ritenuto doversi riconoscere natura concessoria all'affidamento del servizio di cui trattasi, il carattere principale si ravvisa nell'effetto, che è proprio, di conferire a una o più persone estranee all'amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica.

La natura giuridica della concessione di servizi, è, anche alla luce della normativa comunitaria (art. 1, comma 3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; art. 5, comma 1, n. 1), lett. b) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)

*un contratto a titolo oneroso in virtù del quale viene affidato a un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.*

In tal senso pertanto la Direttiva 2004/18/CE, all'art. 1, ha qualificato tanto la concessione di lavori quanto quella di servizi come un contratto in cui la prestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a gestire l'opera o il servizio, traendone una remunerazione e assumendo il rischio operativo.

Si intende per tale motivo procedere a mezzo procedura negoziata fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il Capitolato Speciale relativo al servizio in argomento, recante le condizioni di espletamento del servizio stesso, nonché gli obblighi e gli oneri gravanti sul concessionario;

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il Duvri. Nel Duvri viene evidenziato che i rischi da interferenze possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali es. di sorveglianza/delimitazione delle aree di lavoro, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da intendersi pari a zero euro;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di evitare problematiche tecniche, amministrative soprattutto nella fase di gestione esecutiva dell'appalto qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti centri di imputazione;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a euro 40.000/, e inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo dell'utilizzo del Mercato Elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del Duvri e la materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D.Lgs.n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 in materia di "amministrazione trasparente";

Precisato:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione"*;
- che intende nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Nadia Canone che, ai sensi dell'art. 111 c. 2 dello citato Decreto, svolge anche le funzioni di direttore dell'Esecuzione del contratto e provvede al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, in conformità ai documenti contrattuali;

Dato atto che il progetto relativo al servizio in argomento si compone dei seguenti elaborati progettuali:

Capitolato Speciale

Duvri

Planimetrie per la localizzazione dei distributori automatici

documenti tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in quanto conforme a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;

Richiamato l'art. 183 TUEL D.Lgs. 267/00 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, nonché con le regole dalla finanza pubblica, segnatamente rispetto degli equilibri finali (patto di stabilità);

Dato atto che, nel caso di specie, l'atto è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente e che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, nonché con le regole di finanza pubblica, segnatamente rispetto agli equilibri finali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il Dup 2018/20;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e i suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Richiamato il Decreto .Min. Interno del 07/12/2018 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019;

Considerato, pertanto, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Casale Monferrato è in regime di esercizio provvisorio;

## DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Nadia Canone che, ai sensi dell'art. 111 c. 2 dello citato Decreto, svolge anche le funzioni di direttore dell'Esecuzione del contratto;

3. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente a cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici, mediante pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici;
4. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso la sede del Comune di Casale Monferrato, per la durata di tre anni, con eventuale proroga di 6 mesi;
5. di approvare il progetto relativo al servizio in oggetto composto dai seguenti elaborati progettuali:
  - Capitolato Speciale
  - Duvri
  - Planimetrie per la localizzazione dei distributori automaticidocumenti tutti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che il DUVRI ha evidenziato che i potenziali rischi da interferenze possono essere eliminati/ridotti attraverso procedure gestionali es. sorveglianza/delimitazione delle aree di lavoro, pertanto i costi relativi ai rischi di interferenze sono da intendersi pari a 0 euro;
7. di precisare che il valore stimato della concessione del servizio in oggetto è pari a € 60.952,50/ euro Iva esclusa, per l'intero triennio contrattuale inclusa l'eventuale proroga tecnica;
8. di procedere all'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016
9. di attestare, richiamato il prologo, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 L. 488/99 e di cui all'art. 1 D.L. n. 95/12 convertito con modificazioni in L. 135/12;
10. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contratti per il seguito di competenza;
11. di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Addì, 01/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Economico Finanziario - Gestione delle Risorse  
Umane - Controllo di Gestione

► Responsabile del procedimento: Nadia Canone  
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 117 del 01/02/2019 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 01/02/2019 al 16/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA

COMUNE DI CASALE MONFERRATO  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
**UFFICIO ECONOMATO**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**relativo alla concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti confezionati mediante distributori automatici presso la sede del Comune di Casale Monferrato.**

**ART. 1 - GENERALITÀ'**

**La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti confezionati mediante l'installazione di presumibilmente n. 18 (diciotto) distributori automatici di cui 11 (undici) di bevande calde e 7 (sette) di bevande fredde e alimenti confezionati, da collocare presso:**

**SETTORE PUT: un distributore piccolo di caffè e bevande calde;**

**SETTORE GUT: un distributore piccolo di caffè e bevande calde;**

**SETTORE TUTELA AMBIENTE:**

**un distributore grande di caffè e bevande calde**

**un distributore grande di bevande fredde e alimenti confezionati**

**SETTORE POLIZIA LOCALE:**

**un distributore piccolo di caffè e bevande calde**

**un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti confezionati**

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO/AL CITTADINO:**

**SUAP:**

**un distributore piccolo di caffè e bevande calde**

**un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti confezionati**

**ANAGRAFE:**

**un distributore piccolo di caffè e bevande calde**

**un distributore piccolo di bevande fredde e alimenti confezionati**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/PERSONALE:**

**un distributore piccolo di caffè e bevande calde**

**SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI:**

**BIBLIOTECA:**

**un distributore grande di caffè e bevande calde**

**un distributore grande di bevande fredde e alimenti confezionati**

**CASTELLO:**

**un distributore grande di caffè e bevande calde**

**un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati**

**PUBBLICA ISTRUZIONE:**

**un distributore grande di caffè e bevande calde**

**un distributore grande di bevande fredde e alimenti preconfezionati**

**un distributore piccolo di caffè e bevande calde**

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione di un canone annuale per l'occupazione degli spazi relativi agli immobili e al rimborso del consumo dell'energia elettrica e dell'acqua.

L'importo previsto per il canone annuo è pari a € 300,00 oltre Iva 22% per ogni distributore, per la durata del contratto pari ad anni 3; il canone così stabilito è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica e acqua.

Il pagamento del canone dovrà avvenire tramite versamento di n. 2 rate di pari importo alla scadenza del 30/04 e 30/10 di ogni anno, a mezzo Bonifico bancario, previa emissione di apposita fattura.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Nel caso l'Amministrazione dovesse ricorrere al periodo di proroga della Concessione, prevista al successivo art. 3, il Concessionario dovrà provvedere, alla corresponsione degli importi dovuti per tale periodo.

Nel presente Capitolato Speciale, che farà parte integrante dell'obbligazione commerciale, sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti la gestione del servizio.

Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati dall'Amministrazione e il Concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, all'installazione degli stessi, nei punti assegnati. Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, saranno a cura e spese del Concessionario, il quale, a seguito dei lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni ex Legge 46/90 e ss.mm.ii. I distributori vengono utilizzati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del concessionario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione con oneri a carico del Concessionario inadempiente.

I locali devono essere riconsegnati al Comune di Casale Monferrato nelle condizioni preesistenti, in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

**Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, le Imprese potranno, acquisire ogni utile informazione e dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo e prendere visione dei locali presso i quali dovranno essere installati i distributori per il servizio in argomento, alle condizioni che saranno indicate negli atti di gara.**

## **ART. 2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

Ai fini dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione all'ANAC, il valore del servizio in concessione è stimato ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 in € 60.952,50 (IVA esclusa) per l'intero triennio contrattuale compresa l'eventuale proroga tecnica.

Tale importo è calcolato in via presuntiva e non sarà vincolante per la Stazione Appaltante; il Concessionario è tenuto pertanto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso, senza nulla pretendere in termini di indennità o risarcimento.

## **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il servizio avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della concessione, o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula della concessione. Ai sensi del comma 11, dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata della concessione fissata al precedente punto, potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi tempo occorrente per l'eventuale conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nella concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

E' vietata la cessione in tutto o in parte del servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione.

Il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso da recapitarsi almeno tre mesi prima:

Essendo l'atto di durata a tempo determinato, non occorrerà, per porre termine alla concessione, alcuna reciproca disdetta dello stesso.

## **ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – SPECIFICHE TECNICHE**

I distributori automatici da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004, dotate di idonea omologazione e marchio CE e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza. Il Concessionario, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare all'Amministrazione il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.

**I distributori inoltre dovranno:**

- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 centesimi fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere dell’Impresa aggiudicataria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il resto;
  - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
  - essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
  - essere ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A ed essere predisposti al risparmio energetico;
  - disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
  - essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili;
  - riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito telefonico, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari d’ufficio (09.00 - 16.30), dal lunedì al venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento e in caso d’urgenza;
  - devono essere muniti di autonomi serbatoi di acqua, in mancanza di allaccio acqua, ed avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
  - essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
  - essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che si rendessero necessari anche in altre proprie strutture. In tal caso il Concessionario si impegna all'installazione degli ulteriori distributori, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedendo altresì all'esecuzione delle prestazioni previste nella concessione, agli stessi prezzi, patti e condizioni ed al pagamento dell'ulteriore canone relativo all'occupazione degli ulteriori spazi.

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI RICHIESTI**

I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità. Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro

il \_\_\_\_\_" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 11.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- **BEVANDE CALDE:**
- • **CAFFE'**: dovrà essere del tipo 1 A miscela bar, prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
- • **CAFFE'** decaffeinato, ginseng, con grammatura minima di gr. 7;
- • **LATTE**: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- • **CAPPUCCINO**: almeno gr. 10 di latte in polvere e gr. 6 di caffè per ogni erogazione;
- • **THE**: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- • **CIOCCOLATO**: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;
- • **ACQUA CALDA** in bicchiere munito di paletta.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

- **BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:**
- • acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50;
- • acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50;
- • bibite, the, succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 anche con varietà dietetiche;
- • bibite in lattina da minimo cl 33 anche con varietà dietetiche;
- • succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta anche senza zuccheri aggiunti;

**SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI, SNACK SALUTE:**

• **SALATO:**

Patatine vari gusti minimo 25 gr.

Croccantelle e Taralli vari gusti minimo 40 gr.

Cracker vari gusti da minimo 50 gr

Biscotti Snack minimo 75 gr

Snack salati vari gusti da minimo 25 gr.

Arachidi da minimo 40 gr;

• **DOLCI:**

Cornetti vari gusti da minimo 50 gr.

Snack dolce vari gusti da minimo 60 gr.

Snack al cioccolato da minimo 45 gr.

Snack Merendina da minimo 40 gr.

Biscotti vari tipi da minimo 55 gr.

Wafer vari gusti da minimo 45 gr.;

- **SNACK SALUTE:**  
**Yogurt**  
**Barrette alla frutta**  
**Prodotti senza glutine**

**Tutti i prodotti, bevande –snack - dolci –snack salute, dovranno essere di prima qualità e di marche a rinomanza nazionale.**

**I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento. E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione o su richiesta dei dipendenti.**

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Il Concessionario dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento con cadenza minima di due giorni settimanali non consecutivi, che saranno concordati con l'Amministrazione.**

**Il Concessionario dovrà inoltre garantire, in occasione di ciascun intervento la costante pulizia e sanificazione dei distributori.**

**Il Concessionario, inoltre, deve fornire a proprie spese e cura contenitori porta rifiuti di numero e dimensioni adeguate, provvisti di coperchio a ritorno automatico, da concordare con il servizio Economato, che consentano la raccolta differenziata dei rifiuti (es. plastica, carta, lattine e rifiuto indifferenziato) mediante diversa colorazione e indicazione dei rifiuti da conferire. I contenitori porta rifiuti devono, altresì, essere mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura dell'Impresa medesima così come a carico della stessa l'immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo.**

**A carico del Concessionario sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche a cura del proprio personale.**

**Sono inoltre a carico del Concessionario le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni di qualsiasi genere causati agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione, dall'installazione e dal cattivo funzionamento dei distributori.**

**Il Concessionario dovrà provvedere altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate.**

**In caso di chiamata (a mezzo telefono o PEC), per guasto od esaurimento dei prodotti, il Concessionario, onde evitare disservizi all'utenza, dovrà impegnarsi ad intervenire, anche solo per un distributore, al massimo entro 4 ore dalla chiamata. Nel caso detto termine non venga rispettato saranno applicate le penali di cui al successivo art.12.**

**Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti. In caso di mancata erogazione**

dei prodotti per problemi tecnici del distributore il Concessionario garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

Il Concessionario dovrà stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento EU n. 852/2004 e s.m.i. Il Concessionario all'atto della presentazione dell'offerta dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale ed area UE, per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

Il Concessionario dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.

Nel corso del periodo di concessione il Concessionario può sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all'Amministrazione che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. Annualmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

Annualmente, entro la data del 31/12, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Economato un report riportante i dati relativi al volume di affari annuo, al netto iva, distintamente per ogni distributore fornito.

#### **ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni della concessione, che potranno estendersi a:

- qualità dei prodotti forniti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- condizioni di pulizia dei distributori e svuotamento dei contenitori dei rifiuti differenziati;
- livello del servizio di manutenzione;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.lgs.155/97);
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato speciale.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al successivo articolo 12, fermo restando l'addebito al Concessionario degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

## **ART. 8 – PERSONALE**

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolare l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

## **ART. 9 - NORME DI SICUREZZA**

Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Concessionario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti sul luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi irregolarità da parte del personale dipendente della Amministrazione in ordine al mancato rispetto delle norme di sicurezza necessarie per il corretto svolgimento del servizio, al fine di intervenire, ove necessario, per ridurre al minimo eventuali interferenze.

Il valore economico dell'offerta deve tenere conto di tutti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori.

Poiché il servizio oggetto del presente capitolato comporta lo svolgimento di attività presso i locali dell'Amministrazione, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi alla presenza del personale dipendente della Amministrazione. Pertanto si allega al presente capitolato lo schema di documento unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che, sottoscritto tra le parti (Comune di Casale Monferrato e l'Impresa appaltatrice) formerà parte integrante della concessione da sottoscrivere per la gestione del servizio. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (D.U.V.R.I.) non sussistono costi per la sicurezza da interferenza, essendo tutti i rischi relativi agli elementi ed alle caratteristiche dell'attività in oggetto propri ed assorbibili dalla stessa.

## **ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI**

L'ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi, compresi i dipendenti del Comune di Casale Monferrato, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

Della polizza suddetta, il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di Casale Monferrato entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di Casale Monferrato, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

## **ART. 11 - PENALITA'**

**Il Concessionario nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto del contratto sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento sia quelle che dovessero successivamente e per la durata della concessione essere approvate.**

**In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.**

**Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza come previsto all'art. 15; in caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.**

**Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.**

**Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.**

**Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.**

**Euro 50,00**

**Per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente lo richieda, a suo insindacabile giudizio.**

**Euro 100,00**

**Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'art 4, (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto);**

**Per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dal Comune di Casale Monferrato**

**Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;**

**Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art 6;**

**per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ente, spazi pubblicitari.**

**Euro 400,00**

**– per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;**

**Variabile da Euro 50,00 a euro 500,00**

**– per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'Ente si riserva l'applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00 per**

ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L'entità della penale è definita a discrezione dell'ente, in rapporto alla gravità dell'inadempimento;

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di sub concessione;
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) ritardo di oltre 10gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- n) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi durante l'intero periodo della concessione;
- o) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell'arco di dodici mesi;
- p) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- q) erogazione di bevande alcoliche;
- r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

## **ART. 13 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA' E/O RISOLUZIONE**

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale l'Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L'Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

## **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese concernenti la concessione e relative a marche da bollo e imposta di registro, secondo le vigenti normative.

## **ART. 15 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Vercelli.

## **ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è la Dottoressa Nadia Canone.

## **ART. 17 - NORME DI RINVIO GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e ai relativi atti attuativi, nonché al codice civile

# Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali

(D.U.V.R.I.)

## INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs. 81/08

AZIENDA COMMITTENTE: COMUNE di CASALE MONFERRATO

DITTA APPALTATRICE: \_\_\_\_\_

OGGETTO DEI LAVORI: servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso edifici del Comune di Casale Monferrato [durata triennale]

## Premessa

Il contenuto del presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di somministrazione, di appalto e subappalto così come definiti dagli articoli 1559, 1655 e 1656 C.C., nonché del contratto d'opera così come definito dall'articolo 2222 C.C., che prevedano l'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici.

## RIFERIMENTI NORMATIVI (D. LGS. 81/2008)

### **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento *di lavori, servizi o forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze .....

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale .....

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.<sup>32</sup>

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

.....  
.....

**NOTA IMPORTANTE:** *Il presente documento è allegato al Contratto d'appalto attuativo relativo ai servizi di cui al successivo punto n. 1, e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile.*

*Viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici, Esecutrici e/o lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.*

<b>COMMITTENTE</b>	
Denominazione	Comune di Casale Monferrato
Sede Legale:	Via G. Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato
Datore di Lavoro	Dott.ssa Concetta Palazzetti
Medico Competente:	Dott. Giuseppe Guazzo - Dott.ssa Alessandra Minoglio
Responsabile S.P.P. :	Ing. Vittorino Zanconato
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	Dott. Pierangelo Cutrona Ing. Palo Patrucco Sig. Fabrizio Sala
<b>IMPRESA APPALTATRICE</b>	
Ragione Sociale:	
Sede Legale:	
Datore di lavoro:	
Medico Competente:	
Responsabile S.P.P.:	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	
Numero massimo di lavoratori presenti:	

## 1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE

Descrizione del lavoro / servizio oggetto del Contratto d'appalto o d'opera:

– servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso edifici del Comune di Casale Monferrato [durata triennale]

Data di inizio del servizio	
Data prevista di termine del servizio	

## 2. IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

fornitura di energia elettrica e acqua potabile

## 3. EVENTUALI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALL'IMPRESA APPALTATRICE

Non viene utilizzata nessuna attrezzatura di proprietà del committente

## 4. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, OGGETTO DELL'APPALTO

Il lavoro in appalto sarà svolto in orari concordati con il referente del Comune.

Potrà essere presente personale dell'Amministrazione o utenti dei pubblici servizi erogati dall'amministrazione.

## 5. RISCHI SPECIFICI OGGETTO DELL'APPALTO, INTRODOTTI DALL'APPALTATORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DEL COMMITTENTE

La presente sezione deve essere redatta sulla base delle informazioni fornite dall'Appaltatore

- possibile caduta di oggetti dall'alto
- possibile ingombro con attrezzature nell'area di lavoro
- possibile causa di scivolamento in caso di spandimento di liquidi
- possibile causa di urti contro parti delle macchine distributrici

## 6. RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

### DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui l'impresa appaltatrice dovrà attenersi:

Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento prenderà contatti con il Referente del Comune Ufficio Economato.

Tutto il personale dell'impresa deve esporre durante l'esecuzione dei lavori la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi di emergenza, ecc.)

E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;

Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.

Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.

Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza.

E' vietato l'utilizzo di fiamme libere.

L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica.

Rischi da interferenze					
N°	SITUAZIONI DI PERICOLO	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
1				E' assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.	
2	Circolazione dei pedoni all'esterno nei cortili Conseguenze: investimenti, urti	Presenza di veicoli in fase di manovra o circolazione. Movimentazione di carichi con mezzi meccanici o manuale	Moderato	Non transitare o sostare dietro veicoli in fase di manovra. Qualora sia necessario depositare momentaneamente i carichi all'esterno in apposita area riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro rovesciamento.	Il personale è tenuto a: - non transitare o sostare dietro autoveicoli in fase di manovra. - non transitare o sostare in prossimità di materiali depositati.
3	Accesso alle aree oggetto di lavori. Conseguenze: urti, schiacciamenti, scivolamenti, rischio elettrico, rischio di caduta materiali dall'alto	Presenza di personale del Committente o di pubblico nelle aree oggetto dei lavori di appalto.	Moderato	L'impresa, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo richiedano, dovrà <u>provvedere a delimitare/confinare le aree di lavoro ed i percorsi per lo spostamento dei materiali e a porre specifica segnaletica</u> informando il Referente del Comune, fornendogli informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, investimento, urto, schiacciamento, ecc.).	Il personale dipendente è tenuto a: - rispettare le delimitazioni, i divieti e la segnaletica collocata dall'impresa.
4	Smaltimento rifiuti	Presenza di materiale di rifiuto sul luogo di lavoro		E' obbligo dell'impresa provvedere alla fornitura di idonei contenitori atti allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dall'uso delle macchine distributrici (vedi Capitolato Speciale di Appalto)	

<b>Rischi da interferenze</b>					
<b>N°</b>	<b>SITUAZIONI DI PERICOLO</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE</b>	<b>MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE</b>
5	Emergenza	Mancata conoscenza dei luoghi da parte del personale di imprese esterne.	Moderato	Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore dell'impresa deve individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi antincendio (segnaletica presente)	
6	Emergenza  Conseguenze: contusioni, traumi ustioni, intossicazioni, asfissia	Ingombro vie di esodo e rimozione presidi antincendio.	Moderato	Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione.  Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.	
7	Spostamento materiali  Conseguenze: contusioni, traumi a seguito della caduta del materiale.	Rischi legati alla presenza di scatoloni, pacchi, e attrezzatura per la movimentazione degli stessi.	Moderato	Delimitazione area di lavoro.	

## DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI RISCHIO DA INTERFERENZE

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali es. sorveglianza/delimitazione delle aree di lavoro, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a zero euro.

### 7. PROCEDURE E MISURE DI EMERGENZA

Per quanto riguarda l'evacuazione in caso di emergenza, seguire la segnaletica presente.

NUMERI TELEFONICI ENTI ESTERNI	
NUMERO UNICO EMERGENZE	
VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA DI STATO	113

### 8. MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO

Il controllo sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza concordate per eliminare le eventuali interferenze spetta al Committente che, in caso di accertate situazioni di non conformità, provvederà ad informare per iscritto il datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice.

Le disposizioni di cui al presente punto NON si applicano ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, la cui gestione e tutela rimane quindi a suo carico.

## 9. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento dovrà essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo e delle attività svolte dal COMMITTENTE negli ambienti e nei luoghi di lavoro in cui sono destinate ad operare l'Impresa Appaltatrice; dovrà altresì essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative delle attività dell'Impresa Appaltatrice coinvolta nell'esecuzione del servizio, e comunque ogniqualvolta che – nel corso del lavoro/servizio stesso – vengano evidenziate situazioni di rischio potenziale per la sicurezza e la salute dei lavoratori non ricomprese nella valutazione effettuata congiuntamente prima dell'inizio del lavoro/servizio.

## 10. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Casale Monf.: \_\_\_\_\_

### IL COMMITTENTE

Dott.ssa Concetta Palazzetti  
Sindaco di Casale Monferrato  
(Datore di Lavoro)



### Per l'IMPRESA APPALTATRICE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Datore di Lavoro)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





CASTELLO  
←

# COMUNE DI CASAL PALAZZO CIVICO - PROCEDURA DI E


## DISTRIBITORI PROPOSTI (SENZA ALL. ACQUA)

- A : DEMOGRAFIA BEVANDA CALDE
- B : " SNACKS + BEV. FREDE
- C : SUAP - MANIFESTAZ. BEVANDA CALDE
- D : " SNACKS + BEV. FREDE

VIA CAVOUR

VIA MANNOCAVALLO

VIA MAMELI



← via di esodo


**E** estintore portatile

locale per distributore automatico bevande



lavori pubblici

lavori pubblici




# COMUNE DI CASALE MONFERRATO

PALAZZO CIVICO - PROCEDURA DI EMERGENZA - VIE DI ESODO

PIANTA PIANO SECONDO

VIA MAGNOCAVALLO



**LOCALIZZAZIONE MACCHINA  
PICCOLA CAFFÈ - BEVANDE CALDE  
SENZA ALLACCIO ACQUA**

IL DIRIGENTE  
M. Ing. Roberto

**SETTORE PUT-UST**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.  
Casale Monferrato, 08/02/2019  
Il Dirigente  
F.to: Sara Marchetti

VIA CAVOUR


VIA MAMELI

VIA MAMELI

← Via di esodo      E Estintore portatile      + Cassetta di Pronto Soccorso

**UNA MACCHINA PICCOLA CAFFÈ - BEVANDE CALDE SENZA ALLACCIO H<sub>2</sub>O**

# Polizia locale



# PUBBLICA ISTRUZIONE

cortile secondario  
Palazzo Magnocavallo

portico

cortile principale  
Palazzo Magnocavallo

PUNTO DI RACCOLTA

androne

deposito

servizi sociali

copo ufficio

sala riunioni

ufficio

ufficio

archivio

personale


ufficio

distributore  
bevande  
calde  
non  
collegato a  
rete idrica

distributore  
snack - bevande  
non collegato a  
rete idrica

# COMUNE DI CASA PALAZZO C

VIA MAGNOCAVALLO



VIA MAMELI

Ufficio  
PERSONALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale  
Casale Monferrato, 08/02/2019  
Il Dirigente  
Eto . Sara Marchetti

